



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



BANDIERA ARANCIONE

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 10/07/2021

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, con il quale sono state individuate le date e gli orari per la graduale riapertura delle attività produttive sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 4 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto", che ha introdotto l'Abruzzo tra le Regioni in zona bianca a partire dal 7 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il quale ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

Considerato che nelle zone bianche si prevede la cessazione di buona parte delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali quali quella del divieto di assembramento, dell'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze interpersonali, oltre al rispetto di tutti i protocolli specificamente previsti per ogni settore produttivo;

Ravvisato che con la riapertura delle attività commerciali in zona bianca, in specie quelle di ristorazione comunque classificate, verranno a realizzarsi maggiori e più frequenti occasioni di affollamento di persone in prossimità dei locali; affollamenti che, in questo particolare momento storico, se non adeguatamente disciplinati anche nel tempo, potrebbero determinare una impennata dei contagi e, con ciò, vanificare i sacrifici fin qui sofferti dalla popolazione;



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



Valutato, nondimeno, che una temporanea misura di contenimento degli orari di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si porrebbe anche nell'ottica di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, nel perseguimento dell'interesse pubblico generale e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute pubblica della comunità di riferimento, che appaiono congrui alla realizzazione delle finalità appena esposte, i seguenti orari provvisori e sperimentali di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande comunque classificati, a far data dal 15 luglio e fino al 20 agosto 2021:

DA LUNEDI' A DOMENICA

Interruzione delle vendite, divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari e bevande ai clienti e chiusura dell'esercizio ore 02:00*

Riapertura dell'esercizio ore 05:00*

* del giorno successivo.

Dato atto, specificamente, ai fini della presente ordinanza, che per "attività di somministrazione di alimenti e bevande" debbono intendersi tutti quelli che cedono prodotti alimentari per il consumo nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati, nonché quelli che vendono per asporto per il consumo sul posto o anche nelle immediate vicinanze o comunque a piedi per strada, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) imprese di cui al Testo unico in materia di commercio approvato con L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 (es. esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ecc.);
- b) imprese di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23;
- c) titolari di autorizzazione di polizia rilasciata a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e leggi complementari (es. discoteche, circoli privati di somministrazione, ecc.);
- d) artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (pizzerie, gelaterie, panifici, pasticcerie, , hamburgerie, rosticcerie, piadinerie, ecc.);

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



ORDINA

- 1) A partire dal giorno 15 luglio e fino al 20 agosto 2021, le attività di somministrazione di alimenti e bevande come meglio definiti nel successivo punto n. 2, sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti orari:
DA LUNEDI' A DOMENICA
Interruzione delle vendite, divieto di cessione di ulteriori prodotti alimentari bevande ai clienti e chiusura dell'esercizio Ore 2:00*
Riapertura dell'esercizio ore 05:00*
* del giorno successivo.
- 2) Ai fini della presente ordinanza per "attività di somministrazione di alimenti e bevande" debbono intendersi tutti quelli che cedono prodotti alimentari per il consumo nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati, nonché quelli che vendono prodotti alimentari per asporto per il consumo sul posto o nelle immediate vicinanze o comunque a piedi per strada, appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) imprese di cui al Testo unico in materia di commercio approvato con L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 (es. esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ecc.);
 - b) imprese di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23;
 - c) titolari di autorizzazione di polizia rilasciata a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e leggi complementari (es. discoteche, circoli privati di somministrazione, ecc.);
 - d) artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (pizzerie, gelaterie, panifici, pasticcerie, kebab, hamburgerie, rosticcerie, piadinerie, ecc.);
- 3) Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila



DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti organi di Polizia, ai fini della vigilanza, prevenzione e controllo in merito al rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento:

- a) Comando Compagnia Guardia di Finanza di Sulmona
- b) Commissariato della Polizia di Stato – Sulmona;
- c) Caserma Carabinieri di Scanno;
- d) Polizia Locale del Comune di Scanno;

DISPONE INOLTRE

di inviare la presente ordinanza:

- alla Prefettura dell'Aquila;
- alla Questura dell'Aquila.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma, della L. 241/90 e s.i.m., gli interessati possono proporre entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione dello stesso, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Scanno li, 10/07/2021

Il Sindaco
Giovanni Mastrogiovanni

